



**CORTE D'APPELLO DI
ANCONA**

La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati

Dr. ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.

Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere

Dr. VITO SAVINO Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel reclamo ex art. 51 CCI iscritto a ruolo al n. G e promosso con ricorso

Da

pa rappresentata e difesa dall' avv.

reclamante

Contro

, rappresentata e difesa dall' avv.

resistente

e con l'intervento di

, rappresentato e difeso dall' avv.

intervenuto

OGGETTO: Reclamo avverso sentenza ex art. 67 CCI emessa dal Tribunale di Ancona in data 1.2022 in materia di piano del consumatore

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con il provvedimento reclamato il Tribunale ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti – proposto da i, con riguardo ad una esposizione debitoria complessiva pari ad €.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo _____; si è costituita la debitrice _____ chiedendo il rigetto del gravame; si è costituito altresì il creditore _____ che ha aderito alle posizioni della società reclamante.

Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 14.02.2023.

Il Tribunale di prime cure ha osservato che nessuno dei creditori ha formulato rilievi sulla maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano presentato.

_____ deduce l'erroneità del provvedimento impugnato; illustra di essere cessionaria del quinto dello stipendio della _____ e di avere accordato il prestito nel _____ in virtù di una esposizione ingannevole della situazione patrimoniale e finanziaria della reclamata;

OMISSIS

OMISSIS

Nel caso di specie la [redacted] spa risulta essere stato l'ultimo istituto in ordine di tempo a finanziare il soggetto sovraindebitato, ciò, nonostante questi avesse sottaciuto, al momento della sottoscrizione del relativo contratto, dell'esistenza di [redacted] precedenti prestiti e dei relativi piani di ammortamento; tuttavia l'esistenza di detti prestiti, contratti con il ceto bancario, doveva essere diligentemente verificata dalla società reclamante, ai sensi dell'art. 124 bis TUB, attraverso la consultazione delle banche dati, essendo irrilevante il c.d. mendacio della finanziata su dati oggettivamente riscontrabili (e sicuramente riscontrati dalla società in sede di erogazione del finanziamento, come dimostrato dalla surrogazione per pagamento della cessione del quinto alla [redacted])

Al di là delle valutazioni espresse dal professionista attestatore, emerge con chiarezza che la società reclamante fosse – o dovesse essere - consapevole che il reddito mensile esposto, pari ad €. [redacted], era già gravato da una rata mensile per cessione di quinto di €. [redacted] e da una ulteriore rata mensile per restituzione di prestito pari a [redacted]; all'esito dell'operazione, la cessione del quinto è aumentata ad €. [redacted] mensili; pertanto la società reclamante ha colpevolmente ignorato o sottovalutato sia l'esistenza dei debiti pregressi con il ceto bancario, sia il fatto che l'unico stipendio della richiedente, al netto delle rate di quei prestiti, non le avrebbe consentito nemmeno condizioni minime di sopravvivenza.

Il credito da ultimo concesso pertanto è stato superiore e sproporzionato rispetto alle capacità restitutorie della [redacted], sicchè può ragionevolmente ritenersi che la società reclamante abbia

colpevolmente determinato quanto meno l'aggravamento della situazione di indebitamento della [redacted] e che pertanto non sia legittimata a presentare reclamo ex art. 69 CCI.

La declaratoria di inammissibilità del reclamo principale travolge anche l'intervento adesivo di [redacted]

La condanna alle spese del reclamo segue la soccombenza e va comminata in solido alla reclamante e all'intervenuto.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, ogni altra e diversa istanza disattesa, così provvede:

dichiara l'inammissibilità del reclamo;

condanna [redacted] e [redacted] in solido al pagamento delle spese di lite del reclamo in favore di [redacted], che si liquidano in euro [redacted] oltre rimborso forfettario nella misura massima, IVA e Cap come per legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012.

Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 28.02.2023

Il Presidente est.

Dott.ssa Annalisa Gianfelice